



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 12

**3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE** (Affari esteri,  
emigrazione)

INTERROGAZIONI

75<sup>a</sup> seduta: mercoledì 20 maggio 2020

Presidenza del presidente PETROCELLI

**I N D I C E****INTERROGAZIONI**

PRESIDENTE .....	Pag. 3, 5
ALFIERI (PD) .....	5
* MERLO, sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale .....	3
ALLEGATO (contiene i testi di seduta) .....	6

---

***N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.***

*Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.*

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Ricardo Antonio Merlo.*

*I lavori hanno inizio alle ore 9.*

#### PROCEDURE INFORMATIVE

##### **Interrogazioni**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione 3-01581, presentata dal senatore Alfieri e da altri senatori.

MERLO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*. Signor Presidente, i 4 milioni di euro aggiuntivi che il decreto-legge n. 18 del 2020, cosiddetto cura Italia, convertito in legge, assegna al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale quest'anno sono destinati ad assistere cittadini italiani all'estero in condizioni d'indigenza o necessità. I fondi integrativi serviranno in particolare ad aiutare i connazionali più vulnerabili ad affrontare le conseguenze dell'emergenza Covid-19. Essi verranno erogati secondo regole e procedure già previste dalla disciplina generale sull'ordinamento e le funzioni degli uffici consolari (decreto legislativo n. 71 del 2011, articoli 24-27).

L'ufficio consolare può concedere sussidi ai cittadini che versano in stato d'indigenza e, in via eccezionale, erogazioni in denaro con promessa di restituzione, per comprovata urgenza, nel caso vi sia uno stato di occasionale grave necessità non altrimenti fronteggiabile.

Il decreto cura Italia amplia, per un periodo di tempo, i margini d'intervento della nostra rete all'estero e introduce la possibilità, fino al 31 luglio 2020, di erogare sussidi anche a cittadini non residenti nella circoscrizione consolare (comma 4-ter, dell'articolo 72). Vorrei sottolineare che la misura è limitata ai soli cittadini che non vivono in quella circoscrizione consolare; abbiamo fissato il termine del 31 luglio perché immaginiamo che per quella data saranno tutti tornati a casa, sia in Italia, sia nei diversi Paesi.

Per valutare lo stato di necessità e accertare l'indigenza, ciascun ufficio della rete diplomatico-consolare si avvale di parametri motivati e trasparenti, anche sulla base del contesto locale, come, ad esempio: numero dei componenti e reddito complessivo del nucleo familiare, costo della vita *in loco*, possibilità di accesso ai sistemi di welfare pubblico laddove presenti. Ciò al fine di individuare una soglia d'indigenza che rappresenti il parametro guida per l'erogazione del sussidio. Così prevede la circolare del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale n. 2 del 2018 sull'assistenza ai

connazionali all'estero. L'ammontare del sussidio non può quindi essere predeterminato, ma viene valutato in base alle effettive esigenze dei connazionali e alle caratteristiche e specificità del Paese in cui questi si trovano. Vorrei aggiungere che ieri ho scritto agli ambasciatori di tutto il mondo che, quando decidono di erogare tali fondi, dovrebbero consultare i Comites e il CGIE, ossia i rappresentanti diretti della comunità italiana eletti in ogni circoscrizione consolare.

La possibilità introdotta dal decreto cura Italia di erogare sussidi anche a cittadini non residenti nella circoscrizione consolare fino al 31 luglio 2020 introduce certamente un elemento di flessibilità, che contribuisce ad accrescere l'efficacia dell'azione degli uffici consolari. Una proroga di tale termine non appare, tuttavia, al momento strettamente necessaria, dato che quello della residenza è un criterio che in realtà può essere superato, seppur in via del tutto straordinaria, già in base alla disciplina sul funzionamento degli uffici consolari (articolo 74 del decreto legislativo n. 71 del 2011).

Ciò è possibile se il connazionale che ne fa richiesta versa in condizioni evidenti ed effettive d'indigenza (anche sopravvenuta a seguito, ad esempio, della chiusura di attività economiche e commerciali o della perdita d'impiego) e che sia stato accertato che il connazionale non sia in grado di contrarre un prestito con promessa di restituzione, né di restituirne l'ammontare (neanche in tempi più estesi rispetto ai tre mesi di norma prescritti).

Quanto ai criteri per la ripartizione delle dotazioni finanziarie assegnate dal decreto cura Italia, non è prevista una suddivisione preordinata tra le diverse sedi, dal momento che non è possibile conoscere in anticipo le richieste di assistenza economica dei connazionali, né la loro entità.

La Farnesina provvederà, quindi, a erogare i finanziamenti sulla base di motivate richieste d'integrazione di bilancio degli uffici all'estero, contenenti informazioni dettagliate relative al numero di connazionali che hanno bisogno di essere assistiti e all'ammontare necessario per poter far fronte alle richieste di assistenza. Ciò al fine di poter allocare al meglio le nuove risorse disponibili.

Con il diffondersi dell'epidemia da Covid-19, le richieste d'integrazione di bilancio da parte degli uffici della rete diplomatico-consolare stanno, naturalmente, aumentando in maniera notevole. Per fornire qualche numero, negli ultimi due mesi sono pervenute dalla rete diplomatico-consolare 27 richieste d'integrazione di bilancio per un ammontare complessivo di circa 500.000 euro, così ripartite: il 28 per cento dall'Europa, il 25 per cento dall'Africa, il 20 per cento dall'America Latina, il 18 per cento dall'Asia, il 4 per cento dall'America Settentrionale, come pure il 4 per cento dall'Oceania.

Mentre molti connazionali, soprattutto quelli residenti nei Paesi dell'Unione europea, potrebbero continuare ad accedere alle coperture previste dai locali sistemi di *welfare*, sono numerosi i cittadini italiani che invece hanno all'estero un lavoro sommerso o non hanno registrato la propria presenza presso le autorità locali. In questo caso non potrebbero accedere alle misure di sostegno sociale o assistenziale nei Paesi in cui si trovano.

La situazione per questo gruppo particolarmente vulnerabile di connazionali potrebbe ulteriormente aggravarsi qualora il prolungamento della

crisi non permettesse loro di riprendere a lavorare. Potrebbe quindi senz'altro essere opportuna un'ulteriore integrazione dei fondi per l'assistenza, il cui valore tuttavia è al momento difficile da quantificare.

Vorrei, infine, ricordare che, sin dall'inizio dell'emergenza epidemiologica, la Farnesina ha fornito indicazioni operative a tutte le sedi della rete per assicurare la massima assistenza possibile ai nostri connazionali all'estero in una congiuntura impreveduta e del tutto straordinaria. Con le novità poi introdotte dal decreto cura Italia, specifiche istruzioni sono state diramate a tutti i nostri uffici all'estero sulle modalità di erogazione dei sussidi e sulla necessità di darne la più ampia diffusione possibile ai connazionali e alle nostre comunità, anche attraverso gli organi di rappresentanza degli italiani all'estero.

ALFIERI (PD). Signor Presidente, ringrazio il Sottosegretario. Ritengo che sia opportuno, sulla base delle informazioni che ci ha dato, avere un aggiornamento in prospettiva.

Considero positivamente la scelta di mantenere un rapporto di interlocuzione con i Comites e il CGIE per avere il quadro delle situazioni di maggior sofferenza dal punto di vista territoriale. Mi sembra che vi sia un dibattito in corso sulla possibile applicazione, una volta entrato in vigore, del reddito di emergenza anche per gli italiani all'estero. Anche su questo aspetto, chiedo al Sottosegretario la disponibilità a tornare successivamente per aggiornarci sull'evoluzione e sull'impatto del Covid-19 sulla situazione dei nostri connazionali all'estero.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

*I lavori terminano alle ore 9,15.*

ALLEGATO

**INTERROGAZIONI**

ALFIERI, GIACOBBE, ZANDA. – *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* – Premesso che:

il decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, meglio noto come «Cura Italia», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all'articolo 72, commi 4-*bis*, 4-*ter* e 4-*quater*, dispone lo stanziamento di 1 milione di euro per l'anno 2020 per le misure a tutela degli interessi italiani e della sicurezza dei cittadini all'estero in condizioni di emergenza e di 4 milioni per l'anno 2020 per le misure di assistenza ai cittadini all'estero in condizioni di indigenza o di necessità;

in particolare, il comma 4-*ter* autorizza la spesa 4 milioni di euro per l'anno 2020 ad integrazione delle misure per l'assistenza ai cittadini all'estero in condizioni di indigenza o di necessità, ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli da 24 a 27 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71 recante la disciplina sull'Ordinamento e funzioni degli uffici consolari;

occorre rilevare come il predetto comma 4-*ter* dell'articolo 72 di cui al decreto-legge n. 18 del 2020 autorizzi, fino al 31 luglio 2020, l'erogazione dei sussidi, nei limiti dell'importo complessivo di spesa evidenziato, senza prevedere alcuna restituzione anche per i cittadini non residenti nella circoscrizione consolare;

la ragione di tale disposizione è di evidente natura emergenziale, in relazione alle conseguenze determinate dall'espansione della pandemia da COVID-19 a diverse realtà nelle quali è più elevata la presenza di connazionali che per molteplici fattori si possano trovare in condizioni di imprevedibile ed estrema necessità;

la limitazione temporale della possibilità di spesa al 31 luglio 2020 aggiunge al carattere della necessità quello dell'urgenza, a garanzia non solo della corrispondenza a situazioni determinate dall'emergenza sociale dovuta alla pandemia, ma anche della possibilità di concreta utilizzazione dei fondi aggiuntivi stanziati a tale scopo;

la diffusione globale della pandemia e il suo manifestarsi nelle forme più acute sta determinando esigenze di intervento e sostegno di cittadini italiani distribuite in aree molto più vaste rispetto a quelle nelle quali si è concentrato nel passato il soccorso assistenziale erogato in forma diretta e indiretta, vale a dire tramite associazioni di volontariato,

si chiede di sapere:

quali siano i criteri che il Ministro in indirizzo intenda seguire per la distribuzione territoriale dei fondi aggiuntivi di cui all'articolo 72, commi 4-*bis* e 4-*ter* del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 citato in premessa e quali

criteri siano stati indicati ai terminali diplomatici e consolari circa la concreta utilizzazione di tali risorse;

se, a seguito di una prima rilevazione di esigenze, ritenga l'ammontare dei fondi aggiuntivi adeguato a corrispondere alle situazioni di più evidente necessità o se invece non ritenga opportuno procedere con un'ulteriore integrazione delle somme nei primi provvedimenti utili.

(3-01581)

